

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo: come va individuato il giudice territorialmente competente?**

*Va confermato che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 c.p.p., richiamato della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine distretto adoperato nell'art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l'ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l'ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede.*

**Massime rilevanti:**

*In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, inizialmente incardinato presso una delle sezioni giurisdizionali centrali aventi sede in Roma, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 c.p.p., richiamato della L. 24 marzo 2001, n. 89,*

*art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, che coincide con quello dell'ufficio ove la causa è stata incardinata (Cass. n. 24060 del 2014; Cass. n. 2860 del 2014; Cass. n. 1293 del 2013).*

## **Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 4.12.2015, n. 24706**

*...omissis...*

Considerato in diritto

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

(...) L'istanza è innanzitutto ammissibile, atteso che, "qualora la Corte d'appello, adita in sede di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del termine di durata ragionevole del processo, declini la propria competenza territoriale, la corte d'appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata, versandosi in un caso di competenza inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c., a proporre d'ufficio regolamento di competenza, ex art. 45 c.p.c., a nulla rilevando che la pronuncia d'incompetenza sia stata adottata in forma di decreto (anzichè di sentenza, come previsto dal detto art. 45), essendo in ogni caso questa la forma prevista della citata L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6 (Cass. n. 13727 del 2003).

L'istanza è anche fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 c.p.p., richiamato della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine distretto adoperato nell'art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l'ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l'ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede (Cass., S.U., n. 6306 del 2010).

Decidendo su fattispecie analoga alla presente, questa Corte, ha affermato che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, inizialmente incardinato presso una delle sezioni giurisdizionali centrali aventi sede in Roma, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 c.p.p., richiamato della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, che coincide con quello dell'ufficio ove la causa è stata incardinata (Cass. n. 24060 del 2014; Cass. n. 2860 del 2014; Cass. n. 1293 del 2013).

Pertanto, l'istanza della Corte d'appello di Roma va accolta, dovendosi dichiarare la competenza della Corte d'appello di Perugia, ai sensi dell'art. 11 c.p.p. e della tabella A allegata alle norme di attuazione del codice di procedura penale, non potendosi attribuire rilievo alla circostanza che nella fase del giudizio dinnanzi alla sezione giurisdizionale centrale non sia stata svolta alcuna attività";

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, deve essere dichiarata la competenza della Corte d'appello di Perugia;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte dichiara la competenza della Corte d'appello di Perugia